



UNITÀ SINDACALE

Falcri Silcea
Findomestic Banca - Gruppo BNP Paribas
Via I. Piccagli n° 7, 50127 – Firenze
Tel. 055.212951 – Fax 055.212962 www.unisin.it



Spett.le Findomestic Banca S.p.A.
Direzione HR
Ufficio Relazioni Sindacali
Via Jacopo da Diacceto, 48
50123 Firenze

e p.c. Alessandro Agosti
Direttore Responsabile Direzione HR
Sede di Firenze

Oggetto: BOZZA AZIENDALE DI ACCORDO SUL CONTROLLO A DISTANZA DI FINE NOVEMBRE 2011.

Leggendo la bozza in oggetto si riceve nettamente la sensazione che, l'Azienda, abbia completamente ignorato la nostra proposta di fine luglio.

Non viene infatti raccolto alcunché di quanto da noi proposto a modifica della bozza aziendale, né in termini di articolato, né per quello che riguarda i principi ispiratori del nostro testo.

Va invece constatato che l'attuale bozza aziendale è molto più definita ed approfondita di quella presentataci a luglio di quest'anno.

Il fine ispiratore ed il contenuto sostanziale dell'attuale documento corrispondono e sono così riepilogabili: tutto ciò che l'Azienda ha fatto e farà in termini di mezzi che sottopongono i lavoratori a controlli individuali e costanti a distanza è incidentale, dovuto solamente al soddisfacimento delle esigenze tecnico/produttive ed ai limiti degli strumenti tecnologici. Si richiede alle OO.SS. di credere sulla fiducia che l'Azienda non userà mai tali mezzi e informazioni per controllare o sanzionare i lavoratori. Strumenti di controllo del reale comportamento dell'Azienda non sono previsti.

Questa impostazione non risulta accettabile né dignitosa. Le OO.SS. vengono chiamate a svolgere un mero compito di ratifica senza, per altro, consentire alle stesse di operare alcun controllo sull'effettivo uso dei dati rilevanti (ovvero i dati sensibili alle tutele di cui al II comma dell'art.4 L.300/1970 che i sistemi informatici collezionano associando l'identificativo del lavoratore e l'attività svolta), a prescindere dal fatto che vengano raccolti incidentalmente o meno.

Inoltre, il testo, contiene una sanatoria sul passato ed un assolvimento preventivo di ciò che potrà accadere in futuro, entrambe le cose sono ardue da sostenere e impossibili da accettare.

Unità Sindacale Findomestic Banca

Alessandro Poggi 335.1440698 - Tommaso Vigliotti 338.3825893 - Massimo Santopietro 333.2368650

unisinfindomestic@gmail.com - www.unisinfindomestic.it



UNITÀ SINDACALE

Falcri Silcea
Findomestic Banca - Gruppo BNP Paribas
Via I. Piccagli n° 7, 50127 – Firenze
Tel. 055.212951 – Fax 055.212962 www.unisin.it



PREMESSE

Vanno segnalate in premessa alcune novità fra cui una delle più luminose è la seguente, al comma II:

- Le Parti condividono che dalla suddetta norma si evince il divieto di installazione ed uso di apparecchiature destinate, esclusivamente, al controllo dell'attività dei lavoratori. Tale divieto è previsto sul presupposto che la vigilanza sul lavoro ancorché necessaria nell'organizzazione produttiva, vada contenuta in una dimensione umana e cioè non esasperata dall'uso di tecnologie che possono renderla continua ed anelastica eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro.

Notare bene quell'"esclusivamente" poiché sarà il leitmotiv di tutto il testo.

Al contempo si produce una interpretazione di comodo della norma dell'Art.4 della legge 300/1970 ribaltando in forma e sostanza quanto avevamo proposto con l'Art.3 comma I della nostra bozza, che viene infatti stralciato dalla bozza aziendale.

Al comma IV si trasforma la piena assunzione di responsabilità di chi dichiara di aver "compiuto approfondimenti" in una generica ammissione di essersi "peraltro, attivata con lo scopo di". Dato che si sta parlando dell'uso delle tecnologie in modo da tutelare la dignità delle persone vorremmo sapere chi debba essere ritenuto responsabile dei risultati indesiderati.

ARTICOLATO

Il nostro comma I dell'Art.3 viene completamente stralciato: con ciò si modifica radicalmente l'impianto del testo. Noi definivamo in tale comma cosa era da ritenersi "sensibile" ai fini dell'Art.4 della legge 300 e cosa no. Nel seguito del testo avremmo stabilito le norme di trattamento di tali dati sensibili (le registrazioni delle associazioni di dati utente/attività). Venendo a cadere tale comma perdono di significato molte parti della nostra proposta (che infatti l'Azienda stralcia).

L'Azienda dichiara, inoltre, che sarà propria cura assicurare che l'utilizzo degli stessi avvenga anche in conformità di quanto presentato in occasione dei vari incontri tenutisi tra le parti firmatarie del presente accordo sugli applicativi più importanti, che sono stato oggetto di apposite presentazioni (GECO Studio e Diretto, Cisco, Radar e CDR WEB Monitoring).

Il comma II, qui sopra, è insostenibile in quanto cita esiti di confronti verbali non acclusi nel presente testo né riproducibili. Qualunque situazione fattuale futura potrà essere citata come conforme a quanto verbalmente illustrato in tali presentazioni.

Unità Sindacale Findomestic Banca

Alessandro Poggi 335.1440698 - Tommaso Vigliotti 338.3825893 - Massimo Santopietro 333.2368650

unisinfindomestic@gmail.com - www.unisinfindomestic.it



UNITÀ SINDACALE

Falcri Silcea
Findomestic Banca - Gruppo BNP Paribas
Via I. Piccagli n° 7, 50127 – Firenze
Tel. 055.212951 – Fax 055.212962 www.unisin.it



I dati rilevati attraverso i suddetti sistemi rispondono anche a finalità di monitoraggio dei livelli di servizio erogati alla clientela, nonché al raggiungimento di adeguati standard qualitativi, con esclusione di qualsiasi forma di controllo a distanza dell'attività dei singoli lavoratori.

Al comma IX, qui sopra, ritornano i postulati. Ovviamente non può essere diversamente: avendo voluto escludere di sottoporre a disciplina di controllo i dati rilevanti che possono configurare casi di controllo a distanza, si deve postulare che qualunque cosa si faccia non ha tale fine. E' un postulato e come tale va assunto a verità, punto e basta.

Fra i commi XII e XIII del testo aziendale trovavano posto i nostri commi attuativi dei registri dei dati rilevanti e della loro verificabilità da parte delle OO.SS.: stralciati.

In caso di installazione/implementazione di ulteriori supporti tecnologici e/o di nuovi software ecc., aventi le medesime caratteristiche e/o finalità di quelli di cui sopra, le Parti si incontreranno per verificarne la coerenza con i criteri, le logiche e le finalità del presente accordo e valutare l'eventualità di regolamentarne l'utilizzo.

Al comma XV è bastata una piccola aggiunta finale ("e valutare..." etc.) per depotenziare e rendere aleatorio l'obbligo di regolamentazione dei nuovi strumenti hardware e software che verranno introdotti in futuro.

Nell'Art.4 si torna indietro, stralciando ogni nostra proposta, al precedente articolato in cui si sanciva il pieno diritto dell'Azienda ad attivare ogni tipo di ascolto delle conversazioni telefoniche senza offrire alcuna tutela ai lavoratori.

La Banca può installare impianti, sistemi e/o programmi per la registrazione delle conversazioni telefoniche riguardanti uffici e/o servizi adibiti alla sorveglianza ed alla sicurezza degli impianti e/o strutture, ovvero uffici e/o servizi ad elevato rischio operativo.

Al comma II (qui sopra) di tale articolo si torna anche a citare servizi e uffici ad "elevato rischio operativo". Ovviamente si stralcia la nostra proposta di elencare precisamente quali servizi ed uffici siano!

E' in facoltà delle predette Organizzazioni di designare un componente delle rappresentanze sindacali aziendali, costituite presso le unità produttive ove avviene l'installazione, per verificare, nella fase di prima attivazione ed in caso di cambiamenti, che gli impianti e le apparecchiature, menzionate nel presente articolo, vengano utilizzati nel rispetto delle finalità indicate. A tal fine, l'Azienda provvederà a comunicare alle OO.SS. tali attività, con un congruo anticipo.

Unità Sindacale Findomestic Banca

Alessandro Poggi 335.1440698 - Tommaso Vigliotti 338.3825893 - Massimo Santopietro 333.2368650

unisinfindomestic@gmail.com - www.unisinfindomestic.it



UNITÀ SINDACALE

Falcri Silcea
Findomestic Banca - Gruppo BNP Paribas
Via I. Piccagli n° 7, 50127 – Firenze
Tel. 055.212951 – Fax 055.212962 www.unisin.it



Il comma VI, qui sopra, testimonia il grado di attenzione dedicato dall'Azienda alla lettura del nostro testo: si trasforma infatti il "rappresentante" delle OO.SS. in un "componente delle rappresentanze". Cambiamento sottile ma determinante: quanti componenti delle rappresentanze potranno infatti essere tecnicamente competenti ad espletare le valutazioni previste a tale comma?

Ritorna, a partire da questo articolo, il vizio di circoscrivere la validità di alcuni istituti di tutela alle sole Organizzazioni Sindacali "firmatarie del presente accordo".

L'ultimo commento su questo articolo lo riserviamo alla questione del monitoraggio a fini formativi: ovviamente si rimuove ogni limite di tempo, sarà per garantirci una formazione continua...?

L'Art.5 si sostanzia essenzialmente della riproduzione dell'accordo del 28/2/2011. L'unica nostra proposta, cioè di aggiungervi un riferimento alla maggiore efficacia dell'uso di guardie giurate al fine di prevenire atti criminosi, viene cassato. La sicurezza di persone e cose viene affidata solo ed unicamente alle telecamere. Evidentemente non c'è l'intenzione reale e concreta di prevenire, ma solo quella di perseguire. Esponendo così, sempre di più, i colleghi a situazioni di rischio.

Circa l'Art.6 dalla presente bozza, riguardante la disciplina di accesso alle aree protette, si ritorna tout court alla precedente impostazione. In particolare si postula che la verifica degli accessi a tali aree non abbia nulla a che vedere con il controllo a distanza e si rimanda di concordare in altra sede la disciplina di accesso alle stesse dei dirigenti sindacali.

L'Art.7 sancisce la modificabilità di tale accordo solo previa intesa con le OO.SS. sottoscrittenti...

IL RESTO

Altre osservazioni su aspetti più di dettaglio, ma affatto marginali, sarebbero possibili. Così come un capitolo a parte andrebbe dedicato all'elenco degli strumenti dichiarati dall'Azienda ed alle relative schede tecniche.

Tutto ciò, però, non avrebbe alcuna utilità data l'impostazione di principio del documento aziendale qui illustrata, e la mancata considerazione tout court delle nostre proposte.

Eventuali OO.SS. che si dovessero prestare alla firma di tale documento precluderebbero ai lavoratori ogni possibile recriminazione circa il mancato rispetto da parte dell'Azienda delle tutele di cui all'Art.4 della legge 300/1970.

Firenze, 24 gennaio 2012

La Segreteria
Organo di Coordinamento
Unità Sindacale
Findomestic

Unità Sindacale Findomestic Banca

Alessandro Poggi 335.1440698 - Tommaso Vigliotti 338.3825893 - Massimo Santopietro 333.2368650

unisinfindomestic@gmail.com - www.unisinfindomestic.it